

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026

75/2026/R/GAS

**CENSIMENTO E PRIME DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RETI INTERNE D'UTENZA
DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE), abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1788) relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;

- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 482/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 328/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 328/2025/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas (di seguito: 360/2025/R/gas);
- della deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 384/2025/R/gas (di seguito: 384/2025/R/gas);
- il Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete);
- le sentenze della Corte di Giustizia 22 maggio 2008, C-439/06 e 28 novembre 2018, C-263/17, C-273/17 e la giurisprudenza ivi richiamata;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) (prot. Autorità 71232 del 17 ottobre 2025);
- la comunicazione di CSEA (prot. Autorità 8160 del 4 febbraio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 384/2025/R/gas l'Autorità ha approvato una proposta di modifica del Codice di Rete di Snam Rete Gas in recepimento delle disposizioni in materia di estinzione anticipata della capacità e delle disposizioni di cui alle deliberazioni 482/2024/R/gas e 328/2025/R/gas;
- nello specifico, per quanto qui rileva, è stato previsto che venga attivato il servizio di *default* trasporto in caso di estinzione anticipata avente per oggetto l'intera capacità conferita su base annuale a tutti gli utenti titolari di capacità presso un punto condiviso tra più utenti; inoltre, è stato ritenuto meritevole di approfondimento quanto emerso dalla consultazione della proposta di aggiornamento presentata da Snam Rete Gas, con riferimento alla estinzione

anticipata della capacità e attivazione del servizio di *default* trasporto presso punti di riconsegna c.d. diretti che risultano, però, alimentare di fatto più di un cliente finale;

- in particolare, nell'ambito di quella consultazione, è emerso che vi sarebbero punti di riconsegna della rete di trasporto, con riferimento ai quali l'impresa di trasporto ha identificato in sede di allacciamento un unico cliente finale (cliente diretto), ma che, in realtà, non sottendono un mero impianto di consumo del medesimo cliente finale (come dovrebbe essere in tale caso), ma una rete, non meglio caratterizzata, che alimenta una pluralità di clienti finali non noti all'impresa di trasporto;
- si tratta normalmente di punti afferenti a distretti industriali, o a realtà portuali, o comunque reti che non sono gestite sulla base d'un affidamento previsto per la distribuzione del gas naturale dagli articoli 14 o 15 del decreto legislativo 164/00, né ufficialmente classificate come reti di trasporto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; configurazioni rispetto alle quali sono pervenute diverse segnalazioni che lamentano criticità nei casi in cui uno dei clienti finali sottesi si ritrovi senza venditore (e corrispondente utente del trasporto sul punto di riconsegna), pur continuando a prelevare gas naturale; ciò con la ulteriore conseguenza che, nell'ambito del bilanciamento della rete di trasporto, il gas prelevato indebitamente da detto cliente viene ripartito - ai sensi del Codice di Rete - fra gli utenti che dispongono di capacità presso il medesimo punto di riconsegna;
- inoltre, è stato segnalato che, in assenza di un'impresa di distribuzione, o dell'esatta identificazione del gestore responsabile della rete sottesa al punto di riconsegna della rete di trasporto, si determina una situazione di incertezza sull'esatto contenuto delle responsabilità in merito alla misurazione dei consumi dei clienti finali allacciati alla rete sottesa, nonché agli adempimenti funzionali alla disalimentazione dell'impianto del cliente finale che diventi moroso (in tale caso, infatti, il cliente è nella materiale condizione di poter continuare a svolgere la propria attività a spese di altri clienti pure allacciati alla medesima rete, nonché dei relativi utenti del trasporto, con cui non ha alcuna relazione contrattuale);
- informazioni univoche in relazione alle configurazioni e alle titolarità con riferimento ai punti di riconsegna direttamente allacciati su rete di trasporto non sono attualmente rinvenibili nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) gestito nel Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) nel quale, ai sensi della deliberazione 850/2017/R/gas, risultano attualmente censiti solo i punti di riconsegna su rete di distribuzione e i punti di consegna del gas naturale dalle reti di trasporto alle reti di distribuzione locali;
- è stato, altresì, portato all'attenzione dell'Autorità il fatto che la disciplina dei servizi di ultima istanza, di cui all'articolo 3 della deliberazione 360/2025/R/gas, non troverebbe una univoca applicazione da parte delle diverse imprese di trasporto;
- infine, l'Autorità ha altresì acquisito informazioni in merito all'esistenza di ulteriori configurazioni impiantistiche che sono qualificate dall'impresa di

trasporto come allacciamento ad altra rete; tali reti, pur essendo gestite in modo apparentemente corretto sotto il profilo dell'applicazione del *settlement* e dell'attivazione dei servizi d'ultima istanza per i clienti allacciati alla rete gas, risulta che non sono gestite in regime di affidamento, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 164/00, e sembrerebbe che il relativo gestore non applichi ai propri utenti le componenti previste dalla regolazione dell'Autorità a copertura degli oneri generali afferenti al sistema gas (componenti *RE*, *GS*, *UG2* e *UG3*);

- in tali casi, poiché, come noto, l'impresa di trasporto, in base alla regolazione dell'Autorità, è tenuta ad applicare analoghe componenti ai soli utenti del trasporto che forniscono punti di riconsegna che alimentano clienti diretti (componenti *RE_T*, *GS_T*, *UG3_T*), l'eventuale omessa applicazione delle corrispondenti componenti, da parte del gestore delle configurazioni impiantistiche di cui al punto precedente, comporta una riduzione del gettito relativo agli oneri generali previsti dalla legge, nonché una disparità di trattamento tra clienti (ai quali, in ultima istanza il costo degli oneri è scaricato dagli utenti della rete).

CONSIDERATO CHE:

- le configurazioni di cui sopra, per quanto emerge dalle segnalazioni acquisite (di seguito, anche: reti interne d'utenza gas, o RIU gas), potrebbero risultare affini a quelle che, nel settore elettrico, ricadono oggi nell'ambito della disciplina afferente ai sistemi di distribuzione chiusi (di seguito: SDC), ossia reti che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, ma con la differenza che, nel settore del gas naturale, manca una analoga disciplina specifica;
- infatti, il decreto legislativo 93/11, in sede di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha previsto il riconoscimento dei SDC e l'introduzione della relativa disciplina limitatamente al settore elettrico senza nulla prevedere, invece, per il gas naturale; ciò anche in ragione del fatto che, già prima delle citate direttive europee, in Italia, il problema di come gestire analoghe soluzioni impiantistiche a quelle sopra descritte si era posto limitatamente al settore elettrico, con riferimento alle (allora denominate) reti interne di utenza (cfr. ad esempio articolo 33 della legge 99/09); la definizione europea di SDC nel settore elettrico è poi confluita nella direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 38;
- l'articolo 48 della direttiva 2024/1788, tuttavia, riconosce nuovamente agli Stati membri la facoltà di prevedere, anche per il settore del gas naturale, una regolazione speciale nel caso di un SDC, specificando peraltro che “[l]’uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esonazione”; in realtà, la categoria dei SDC non costituisce una fattispecie impiantistica a parte e ulteriore rispetto alle (“ordinarie”) reti di trasporto e di distribuzione, ma svolge solo la funzione di legittimare l'autorità di

regolazione settoriale a esentare il relativo gestore *“dall’obbligo [...] che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 78”* della medesima direttiva;

- il riconoscimento d’una tale esenzione, peraltro, si giustifica per alcune peculiarità che caratterizzano i SDC, in ragione delle quali *“dovrebbe essere possibile esentare il gestore del [SDC] dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del [SDC] e gli utenti del sistema”* (considerando 115 della direttiva 2024/1788);
- come, infatti, anche chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, non possono esservi soluzioni impiantistiche diverse dai sistemi di trasporto o di distribuzione, i quali si distinguono tra loro solo per l’aspetto tecnico-oggettivo che connota le rispettive infrastrutture di rete e non il titolo in base alle quali esse sono gestite; in tale prospettiva, infatti, all’articolo 48, il comma 5 della medesima direttiva 2024/1788 prevede che i SDC *“sono considerati sistemi di distribuzione”*;
- in conseguenza di quanto sopra, posto che la normativa nazionale, a oggi, ha omesso di introdurre la fattispecie dei SDC nel settore gas, le configurazioni impiantistiche di cui sopra (RIU gas), indipendentemente dal titolo in base al quale esse sono state sviluppate (sia essa normativa speciale, sia anche solo accordi privati), devono essere considerate reti di distribuzione (qualora si tratti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. *n*, del decreto legislativo 164/00) o di trasporto (qualora la rete sia composta soprattutto da gasdotti ad alta pressione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. *ii*, del decreto legislativo 164/00);
- conseguentemente, tutte tali reti sono egualmente sottoposte alla regolazione dell’Autorità, adottata o da adottare ai sensi del citato decreto legislativo 164/00 (in particolare degli articoli 16, 8, 23 e 24) e della legge 481/95 (la quale, invero, all’articolo 2, comma 5, prevede che *“per i settori dell’energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera”*, senza escludere casi specifici); in tale prospettiva, peraltro, sebbene un’esenzione dall’applicazione della regolazione tariffaria sia giustificata solo per i SDC, sulla base d’una specifica disposizione legislativa (in deroga alla generale disciplina di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 164/00, e all’articolo 2, comma 12, lett. d), e f), della legge 481/95), nulla vieta all’Autorità di modulare e graduare la propria regolazione dei servizi di distribuzione e/o di trasporto in ragione di specifiche esigenze che possono connotare le peculiari configurazioni impiantistiche rinvenibili nell’ambito del fenomeno (come si vedrà, ancora non pienamente noto) delle reti interne d’utenza gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in passato, invero, segnalazioni di configurazioni impiantistiche, analoghe a quelle emerse nell'ambito della recente consultazione che ha preceduto la deliberazione 384/2025/R/gas (RIU gas), erano state molto sporadiche e circoscritte a distretti industriali o aree portuali, rispetto alle quali non si ponevano particolari esigenze di tutela; infatti, si trattava di contesti limitati e forniti in modo integrato e in alcuni casi, addirittura, tali reti risultavano gestite dall'impresa di distribuzione locale territorialmente competente, unitamente a quelle oggetto dell'affidamento rilasciato dagli enti locali (applicando quindi integralmente, anche a tali RIU gas, la relativa regolazione dell'Autorità per il servizio di distribuzione);
- in tale contesto, in cui il fenomeno delle RIU gas appariva molto marginale e non problematico, diversamente da quanto avveniva per le reti interne d'utenza nel settore elettrico, l'Autorità non è mai intervenuta direttamente nei rapporti tra gestori di rete e utenti: (i) rimettendo nei fatti la disciplina di tali rapporti all'autonomia negoziale delle parti, ma (ii) riservandosi comunque di intervenire anche con misure prescrittive di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, laddove fossero sorte controversie o comunque fossero state segnalate specifiche esigenze di tutela dell'utenza - come avvenuto, ad esempio nel settore elettrico, con la deliberazione VIS 82/11;
- inoltre, al fine di dare attuazione alla disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito, anche: imprese gasivore), nei casi in cui alcune di dette imprese fossero ubicate nell'ambito d'una RIU gas sottesa a un punto di riconsegna della rete di trasporto, qualificato però come punto di riconsegna cui è direttamente allacciato un cliente finale, la CSEA aveva definito, d'intesa con l'impresa di trasporto principale, una apposita procedura – basata su autodichiarazione degli utenti del trasporto – volta a identificare eventuali clienti gasivori sottesi a detto punto al fine di calcolare (sulla base di valori di consumi sempre autodichiarati) l'ammontare dell'agevolazione da questi dovuta, affinché l'impresa di trasporto scomputasse detto importo dall'ammontare della componente RE_T complessivamente fatturata presso il punto di riconsegna in questione (è così rimessa all'autonomia e alla responsabilità dei soggetti coinvolti nella RIU gas di ripartire i consumi tra di loro e destinare l'agevolazione all'impresa gasivora);
- le segnalazioni acquisite in tempi recenti, nell'ambito della consultazione che ha preceduto la deliberazione 384/2025/R/gas, ma anche al di fuori di essa, fanno emergere la presenza d'un fenomeno molto più diffuso, che - se non inquadrato e adeguatamente affrontato con gli opportuni strumenti regolatori - solleva, oggi, diversi problemi applicativi, forieri di incertezza nei rapporti giuridici e potenziali contenziosi tra utenti e gestori di rete;
- a quest'ultimo riguardo, un primo problema che si pone concerne il fatto che la regolazione dell'Autorità del servizio di trasporto del gas naturale contempla due diverse tipologie di punti di riconsegna, a seconda che colleghino direttamente

clienti finali (c.d. clienti diretti, normalmente stabilimenti industriali), oppure altre reti di distribuzione; la disciplina applicabile è diversa sia per quanto riguarda il servizio di trasporto e misura, che per quanto attiene al *settlement* e ai servizi di ultima istanza;

- i casi oggetto delle segnalazioni ricevute evidenziano, in primo luogo, la necessità di qualificare i punti di riconsegna in questione in modo corretto e applicare, conseguentemente, la disciplina relativa; infatti, le citate segnalazioni danno evidenza di vari punti di riconsegna attualmente qualificati come punti nella titolarità d'un cliente finale che, in realtà, devono essere trattati come punti di riconsegna interconnessi con una rete (probabilmente) di distribuzione;
- inoltre, con riferimento invece ai casi in cui i punti di riconsegna della rete di trasporto siano stati correttamente qualificati come allacciati a reti sottese, si pongono invece le esigenze di esazione, da parte degli utenti che forniscono le RIU gas, delle componenti a copertura degli oneri generali afferenti al sistema del gas; come detto, infatti, risultano RIU gas per le quali, sebbene apparentemente gestite in modo corretto sotto il profilo della qualificazione del relativo punto di connessione con la rete di trasporto, nonché del *settlement* e della gestione dei punti di riconsegna della medesima RIU gas, il relativo gestore sembrerebbe non riscuotere le componenti a copertura dei suddetti oneri generali (componenti *RE*, *GS*, *UG2* e *UG3*); una tale eventuale mancata riscossione costituisce un evidente elemento di criticità per il sistema, tanto più in considerazione della dimensione notevole che, oggi, ha assunto il gettito complessivamente afferente a tali partite economiche;
- inoltre, è anche vero che le configurazioni impiantistiche che stanno venendo attualmente alla luce presentano elementi di peculiarità e caratteristiche che potrebbero essere tali da sollevare esigenze d'una regolazione comunque specifica e differenziata, rispetto a quella attualmente prevista dall'Autorità per i servizi di distribuzione o di trasporto svolti, rispettivamente, o sulla base degli ordinari affidamenti di cui agli articoli 14 o 15 del decreto legislativo 164/00, o su infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

RITENUTO CHE:

- poiché non è nota l'effettiva dimensione numerica e consistenza di punti di riconsegna delle reti di trasporto che sottendono, in realtà, RIU gas, sia opportuno effettuare un censimento di tali reti onde identificarne correttamente la tipologia, la diffusione e le caratteristiche, tenuto conto anche della possibile presenza, al loro interno, di clienti gasivori; gli elementi che emergeranno da tale censimento consentiranno di valutare le effettive specificità che caratterizzano le predette configurazioni impiantistiche e le relative esigenze di tutela, al fine dell'eventuale successiva adozione d'una più ampia e organica regolazione del fenomeno; ciò anche nella prospettiva del prossimo recepimento, da parte del legislatore nazionale, dell'articolo 48 della direttiva 2024/1788 in tema di SDC gas;

- ai fini del suddetto censimento, sia opportuno incaricare sin d'ora le imprese di trasporto, prevedendo che:
 - l'impresa maggiore predisponga, entro un mese dall'approvazione del presente provvedimento, un questionario, utile alle finalità di cui sopra; le informazioni e i dati da richiedere dovranno essere previamente verificati dagli Uffici dell'Autorità e poi resi noti tramite pubblicazione nel sito internet dell'impresa maggiore di trasporto;
 - le imprese di trasporto effettuino una attività di ricognizione completa sul perimetro della propria rete, sulla base del questionario di cui al precedente alinea, in esito alla quale trasmettere una relazione informativa all'Autorità entro 6 mesi dalla pubblicazione presente provvedimento;
- in esito al censimento e alla relazione informativa di cui ai punti precedenti, sia opportuno valutare se definire le eventuali tempistiche e le modalità di popolamento e aggiornamento dei dati costituenti il RCU con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto che afferiscono sia a clienti diretti che a RIU gas ove risultino migliorative al fine di garantire certezza e trasparenza in relazione alle configurazioni e alle titolarità che insistono su tali punti e nell'ambito dei processi di scelta del fornitore, nonché dell'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- nelle more del completamento del censimento, nonché della definizione d'una successiva regolazione organica delle predette RIU gas anche in esito al prossimo recepimento, da parte del legislatore nazionale, dell'articolo 48 della direttiva 2024/1788 in tema di SDC gas, sia altresì necessario individuare, in via transitoria, prime disposizioni minime sulla corretta gestione delle predette configurazioni impiantistiche; ciò al fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici e realizzare tempestivamente una prima tutela rispetto a una pluralità di esigenze che vengono in rilievo, quali:
 - le esigenze degli utenti del trasporto e del bilanciamento a una corretta misurazione e allocazione dei consumi prelevati dalla rete di trasporto, nonché a una corretta attivazione dei servizi di ultima istanza e gestione del credito in caso di morosità dei clienti finali allacciati alle RIU gas;
 - il diritto dei clienti finali allacciati alle RIU gas a scegliere liberamente il proprio fornitore, nonché quello di farsi carico dei soli oneri connessi ai propri consumi, e non quelli compiuti dai clienti morosi per i quali non sia possibile attivare i servizi di ultima istanza;
 - le esigenze del sistema nazionale all'effettiva esazione del gettito a copertura degli oneri generali di sistema del gas naturale;
- la disciplina minima volta a tutelare, transitoriamente, le richiamate esigenze debba essere coerente con l'assetto delle responsabilità che discende dai generali principi derivanti dalla regolazione delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla disciplina dei punti di interconnessione tra reti diverse; essa dovrebbe anche rispondere a esigenze di semplificazione ed economicità per il sistema;

- tale disciplina minima, inoltre, dovrebbe fissare regole e principi che devono orientare il comportamento del gestore della RIU gas e dei relativi utenti in funzione della corretta applicazione della disciplina del servizio di bilanciamento e trasporto nell'interconnessione con la predetta RIU gas; essa dovrebbe applicarsi pertanto alle configurazioni impiantistiche il cui gestore non stia già applicando, per i profili considerati da tale disciplina minima, la vigente regolazione dei servizi di distribuzione o di trasporto;
- a tal fine, sia, pertanto, opportuno prevedere, con riferimento a RIU gas che non siano già gestite in conformità alla vigente regolazione dei servizi di distribuzione o di trasporto dell'Autorità (relativamente ai profili di seguito considerati), che:
 - il gestore della RIU gas interconnessa alla rete di trasporto sia identificato, in mancanza di altra indicazione ricevuta o altro elemento a disposizione, nel soggetto titolare dell'impianto sotteso al punto di riconsegna, noto all'impresa di trasporto;
 - il gestore della RIU gas debba garantire la disalimentazione dei punti di riconsegna della medesima RIU, provvedere alla raccolta, validazione e registrazione dati di misura delle relative misure del gas prelevato dai clienti ivi allacciati, e all'attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali che si trovino senza fornitore;
 - in alternativa a quanto previsto al precedente alinea, in considerazione della responsabilità già posta in capo all'impresa di trasporto ai sensi della sopracitata deliberazione 360/2025/R/gas e al fine di garantire un efficiente coordinamento delle parti interessate, il gestore della RIU gas abbia facoltà di delegare l'impresa di trasporto interconnessa a gestire l'attivazione dei servizi di ultima istanza in casi di clienti finali che si trovino senza fornitore, secondo procedure da quest'ultima stabilite; il gestore della RIU gas sia tenuto a prestare la propria collaborazione nei termini precisati nelle richiamate procedure;
 - il gestore della RIU gas debba comunicare ogni mese, all'impresa di trasporto, i dati relativi a eventuali clienti gasivori allacciati alla rete, e le relative misure del gas prelevato dai medesimi clienti;
 - l'impresa di trasporto applichi agli utenti, che hanno acquisito capacità presso i punti di riconsegna della rete interconnessa con RIU gas, corrispettivi di trasporto comprensivi delle componenti a copertura degli oneri generali gas (componenti RE_T , GS_T , $UG3_T$), eventualmente decurtati dell'importo dell'agevolazione dovuta a eventuali imprese gasivore allacciate alla RIU: sarà poi facoltà degli utenti del trasporto ribaltare il costo di dette componenti alle proprie controparti nell'ambito dei relativi contratti di somministrazione, con l'obbligo di garantire all'impresa gasivora l'effettivo importo dell'agevolazione;
- la disciplina minima sopra elencata abbia carattere d'urgenza, in ragione della situazione di incertezza che interessa situazioni che sembrano essere molto più diffuse rispetto a quanto sinora noto all'Autorità e, soprattutto, in relazione alle quali si pongono oggi problemi di corretta esecuzione dei rapporti giuridici tra

- utenti del trasporto, utenti, clienti e gestori delle RIU gas, nonché problemi sulla corretta esazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema;
- una tale situazione di incertezza, che sembra emergere dall'esame delle segnalazioni acquisite, infatti, in assenza di un'indicazione precisa d'un set minimo di regole e di principi che sia in grado di orientare la corretta gestione delle RIU gas e la loro interoperabilità con le reti di trasporto cui sono allacciate, rende probabile l'insorgere di contenziosi tra i vari operatori interessati, con inevitabili ricadute negative per la clientela finale e per l'intero sistema;
 - lo svolgimento d'una preventiva consultazione risulti, pertanto, non compatibile con le predette esigenze di certezza, che richiedono l'adozione tempestiva di tali regole minime; peraltro, come già detto, si tratta d'una disciplina minima, che è ricavabile dall'assetto delle responsabilità e dai principi che governano la regolazione dell'Autorità delle reti di trasporto e di distribuzione, con particolare riferimento dell'interoperabilità delle interconnessioni tra tali reti; d'altro canto, le esigenze partecipative dei soggetti interessati possono efficacemente essere tutelate mediante una consultazione successiva, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in esito alla quale l'Autorità potrà confermare oppure modificarne i contenuti

DELIBERA

1. di avviare un censimento delle reti interne d'utenza (RIU) gas, come precisato in motivazione, al fine di identificarne correttamente le tipologie, la diffusione e le caratteristiche e valutare le effettive specificità che le caratterizzano ivi incluse le relative esigenze di tutela;
2. di prevedere, ai fini del censimento di cui al precedente punto 1, che:
 - a. l'impresa maggiore di trasporto, entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento, predisponga un questionario utile alle finalità di cui al presente provvedimento da sottoporre ai titolari dei punti di riconsegna della propria rete, siano essi stati classificati come punti di riconsegna che alimentano clienti finali o come punti di interconnessione con reti di distribuzione; le informazioni e i dati da richiedere dovranno essere resi noti tramite pubblicazione nel proprio sito internet, previa approvazione del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità e del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;
 - b. le imprese di trasporto effettuino una ricognizione sulle configurazioni impiantistiche sottostanti ai punti di riconsegna della propria rete di trasporto direttamente allacciati, sulla base del questionario di cui alla precedente lettera a., e trasmettano all'Autorità, entro i 6 (sei) mesi successivi, una relazione informativa all'Autorità recante gli esiti di tale attività ricognitiva;
3. di prevedere che, nelle more della definizione di eventuali soluzioni regolatorie che verranno definite a seguito al censimento di cui al punto 1 anche tenendo conto

dell'eventuale prossimo recepimento, da parte del legislatore nazionale, dell'articolo 48 della direttiva 2024/1788 in tema di SDC gas, qualora e nella misura in cui, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non trovi già applicazione, per i profili di seguito considerati, la vigente regolazione dell'Autorità relativa alle condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di distribuzione o di trasporto del gas naturale, alle configurazioni impiantistiche di cui in motivazione che risultino allacciate alle reti di trasporto, si applichino le seguenti disposizioni minime:

- (a) il gestore della RIU gas è, in mancanza di altra indicazione ricevuta, o altro elemento a disposizione, il soggetto titolare dell'impianto sotteso al punto di riconsegna noto all'impresa di trasporto;
 - (b) il gestore della RIU gas garantisce la disalimentazione dei punti di riconsegna della rete gestita che si trovino senza fornitore ove non appartenenti alla categoria di cui al comma 2.1, lettera c), del TIVG, nonché la rilevazione delle misure del gas ivi prelevato ai fini della corretta allocazione del gas prelevato ai punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - (c) il gestore della rete RIU gas assicura l'attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti che si trovino senza fornitore o utente del bilanciamento, provvedendovi secondo la regolazione vigente o per il tramite dell'impresa di trasporto secondo procedure da quest'ultima stabilite in coerenza con l'articolo 3 della deliberazione 360/2025/R/gas;
 - (d) il gestore della RIU gas deve comunicare ogni mese, all'impresa di trasporto, i dati relativi a eventuali imprese gasivore allacciate alla rete e le relative misure del gas prelevato dai medesimi clienti;
 - (e) in deroga alla disciplina tariffaria del servizio di trasporto, l'impresa di trasporto applica ai propri utenti che hanno conferito capacità presso i punti di riconsegna classificati come punti interconnessi con rete di distribuzione che alimentano RIU gas anche le componenti a copertura degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale RE_T , GS_T , $UG3_T$, eventualmente decurtando l'importo della componente RE_T dell'agevolazione dovuta a eventuali imprese gasivore allacciate alla medesima RIU;
4. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 30 aprile 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni di cui al precedente punto 3, ai fini della loro eventuale modifica o conferma; le osservazioni e proposte devono pervenire secondo i termini e le modalità di cui all' Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare mandato a Snam Rete Gas di individuare, previa consultazione, le modifiche al Codice di Rete funzionali a consentire l'attivazione del servizio di *default* trasporto in caso di estinzione anticipata della capacità su un punto di riconsegna a servizio di una RIU gas a fronte della risoluzione/conclusione del contratto di fornitura a un cliente finale allacciato alla RIU medesima;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua